

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2014, n. 200.

Adozione delle Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Vice presidente Carla Casciari;

Visto il D.Lgs. 17 maggio 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622-624, 628 e 634 "Legge finanziaria 2007", che in particolare ha regolamentato in maniera innovativa le modalità di attuazione dell'obbligo di istruzione;

Visto il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296", e in particolare l'art. 1, commi 1 e 3;

Visto il regolamento approvato il 15 marzo 2010 e pubblicato sulla G.U. il 15 giugno 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il D.M. del 27 gennaio 2010, n. 9, relativo al modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

Visto l'Accordo siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 febbraio 2010 per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale;

Visto l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011, dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, c. 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

Viste le Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali e l'offerta sussidiaria degli stessi da parte degli Istituti professionali di stato, approvate in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010;

Visto l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs n. 226/2005;

Visto l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2012;

Vista la DGR n. 56 del 24 gennaio 2011 "Linee guida per gli organici raccordi tra percorsi di istruzione e formazione professionale regionale";

Vista la DGR n. 284 del 28 marzo 2011 "POR FSE 2007-2013, Ob. 2 "Competitività regionale ed Occupazione", Asse III Inclusione Sociale. Realizzazione dell'offerta sussidiaria integrativa rivolta all'ottenimento di una qualifica professionale per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro da parte di soggetti svantaggiati a rischio di devianza giovanile e di drop out. Indirizzi e principi attuativi";

Vista la DGR n. 579 del 7 giugno 2011 avente ad oggetto "Approvazione delle modalità attuative per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti professionali statali della Regione Umbria.";

Vista la DGR n. 1175 del 17 ottobre 2011 avente ad oggetto "Integrazione delle modalità attuative per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli Istituti professionali statali della Regione Umbria;

Vista la DGR n. 109 del 6 febbraio 2012 avente ad oggetto "Percorsi di istruzione e formazione professionale in obbligo di istruzione. Determinazioni";

Vista la DGR n. 515 del 16 maggio 2012 avente ad oggetto "Approvazione delle modalità applicative per la realizzazione del Sistema regionale di istruzione e formazione professionale a valere dall'anno scolastico 2012/2013;

Vista la DGR n. 1059 del 30 settembre 2013 "Adozione del disegno di legge "Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale"

Vista la legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2013 "Disciplina del Sistema regionale di istruzione e formazione professionale";

Vista la DGR n. 1315 del 25 novembre 2013 "Costituzione del Gruppo di lavoro per la disciplina degli esami di qualifica conclusivi dei percorsi triennali nel sistema regionale di istruzione e Formazione professionale";

Visto l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale approvato dalla Conferenza delle regioni il 20 febbraio 2014, rif. 14/021/CR08/C9;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri;
- 2) di approvare il documento "Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale" di cui all'allegato A;
- 3) di rinviare a successiva determinazione del dirigente del Servizio Istruzione, università e ricerca l'adozione della modulistica per lo svolgimento degli esami di cui al punto 2), da predisporre a cura del Gruppo tecnico di cui alla DGR n. 1315 del 25 novembre 2013;
- 4) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* dell'Umbria e sul sito istituzionale.

La Vicepresidente
CASCIARI

(su proposta della Vicepresidente Casciari)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Adozione delle Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale.

Con l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs n. 226/2005, si è concluso di fatto il processo normativo che ha portato alla completa attuazione del Sistema di istruzione e formazione professionale.

Le innovazioni del quadro normativo sopra descritte hanno delineato un nuovo sistema che accanto al tradizionale canale dell'istruzione secondaria superiore consente ai ragazzi che hanno terminato il 1° ciclo di istruzione nella scuola media, di frequentare percorsi nell'ambito della formazione professionale presso le agenzie formative allo scopo accreditate.

Il sistema così strutturato è finalizzato a dare pari dignità ai canali dell'istruzione e formazione, tramite anche la definizione a livello nazionale di standard di competenze e conoscenze comuni ai due sistemi formativi e relativi ad un numero definito di qualifiche (22) individuate tra quelle più richieste dal mercato del lavoro.

La finalità ultima è quella di consentire l'acquisizione di competenze e conoscenze sia di base che tecnico professionali che facilitino l'inserimento nel mondo del lavoro e che da tale mercato sono richieste. L'obiettivo è duplice: da una parte prevenire e ridurre la dispersione scolastica, dall'altra attribuire a questo segmento educativo una funzione strategica nella crescita del Paese.

Contestualmente, nell'anno scolastico 2011/2012, ha preso avvio il sistema regionale di IeFP, con una prima fase di sperimentazione.

Con la deliberazione n. 56 del 24 gennaio 2011, infatti, la Giunta regionale, a seguito di verifiche tecniche con l'Ufficio Scolastico regionale e di sostenibilità finanziaria, ha stabilito di avviare un triennio di offerta formativa sussidiaria, ai sensi regolamento del 15 marzo 2010 sul riordino degli Istituti professionali, in osservanza delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali e l'offerta sussidiaria degli stessi da parte degli Istituti professionali di Stato, da realizzarsi nell'ambito dell'obbligo scolastico, approvate in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010.

In attuazione delle Linee Guida, il 16 febbraio 2011 la Regione Umbria e l'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria, hanno sottoscritto un Accordo che regola la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli IPS della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, scegliendo, tra le modalità di realizzazione previste dalle Linee Guida, la tipologia A - Offerta sussidiaria integrativa.

Tale tipologia, disciplinata nel suddetto Accordo, prevede modalità di integrazione con le Agenzie formative per l'intero triennio.

Nel 2012 con la DGR n. 109 del 6 febbraio 2012, avente ad oggetto "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in obbligo di istruzione: determinazioni", viene disposta la messa a regime dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, prevedendo un 1° anno di frequenza presso un Istituto professionale in regime di sussidiarietà, in integrazione con le Agenzie formative, fortemente orientato ad acquisire competenze tecnico professionali coerenti con la qualifica da conseguire, seguito da un 2° anno e 3° anno o nel canale dell'Istruzione (presso gli Istituti professionali di Stato per il conseguimento del diploma quinquennale, ma con la possibilità di conseguire una qualifica al termine del 3° anno in regime di sussidiarietà) o nel canale della formazione professionale (presso le Agenzie formative accreditate per il conseguimento di una qualifica al termine del 3° anno).

Per la definitiva messa a regime del Sistema di istruzione e formazione professionale è stata adottata la legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2013 "Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale".

Il comma 4 dell'art. 5 del disegno di legge prevede che, come peraltro disposto dalle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali e l'offerta sussidiaria, gli esami conclusivi dei percorsi triennali di qualifica realizzati sia presso le Agenzie formative che presso gli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, siano svolti sulla base di specifiche modalità attuative regionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 20 del Capo III del D. Dlgs 226/2005 e sul modello di attestato di qualifica professionale di cui all'Allegato 5 dell'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011.

Considerato che nel mese di giugno 2014 si concluderà il triennio dei percorsi in regime di sussidiarietà avviato nell'anno scolastico 2011/2012, al fine di definire le modalità degli esami conclusivi, la Giunta regionale con DGR n. 1315 del 25 novembre 2013 ha proceduto alla costituzione di un apposito Gruppo di lavoro composto da Dirigente del Servizio Istruzione, università e ricerca, con il ruolo di coordinatore del Gruppo, dalla responsabile della Sezione fabbisogni formativi, progettazione e didattica del Servizio Istruzione, università e ricerca, da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria, da un rappresentante della Rete degli Istituti professionali dell'Umbria e da un rappresentante delle Agenzie formative accreditate per l'obbligo di istruzione ai sensi del decreto ministeriale del 29 novembre 2007.

Il Gruppo di lavoro ha elaborato una proposta, tenendo conto, oltre che della normativa nazionale e regionale in materia, dell'avanzamento dei lavori del coordinamento tecnico delle Regioni con la partecipazione di rappresentanti del MIUR e del MLPS, che contestualmente procedeva a predisporre un Documento, approvato dalla Conferenza delle Regioni il 20 febbraio 2014, rif. 14/021/CR08/C9, finalizzato a definire gli elementi comuni degli esami in oggetto a livello nazionale.

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato A

Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale

Le presenti Linee Guida disciplinano lo svolgimento degli esami conclusivi dei percorsi ordinamentali di leFP di competenza della Regione Umbria, finalizzati al rilascio del Titolo di qualifica professionale, realizzati negli Istituti Professionali di Stato (di seguito IPS) in regime di sussidiarietà e nelle Agenzie formative accreditate per l'obbligo di istruzione (di seguito Istituzioni Formative) per i predetti percorsi, in osservanza di quanto definito nell' Accordo fra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale approvato dalla Conferenza delle regioni il 20 febbraio 2014, rif. 14/021/CR08/C9.

1. Costituzione, composizione e validità della Commissione d'Esame

La Commissione dell'esame conclusivo dei percorsi triennali di leFP per la Qualifica professionale è nominata con apposito atto del Dirigente del Servizio Istruzione, Università e Ricerca della Regione Umbria su richiesta delle Istituzioni Formative almeno 30 giorni prima della data fissata per gli esami.

La Commissione è composta da n. 3 membri effettivi:

- il Presidente, in posizione di terzietà, identificato fra il personale della Regione e delle Province;
- n. 2 Commissari designati dalle Istituzioni Formative interessate dall'esame di qualifica, identificati all'interno delle proprie risorse con ruoli docenti.

Le condizioni per la costituzione e la validità delle attività della Commissione sono date dalla presenza del Presidente e dei due Commissari.

2. Funzioni del Presidente

Il Presidente della Commissione ha il compito di sovrintendere e di coordinare il lavoro della Commissione, al fine di garantire il regolare svolgimento delle prove d'esame.

Il Presidente in particolare deve:

- verificare la presenza dei componenti della Commissione;
- presidiare le operazioni relative alla sessione d'esame;
- verificare la corretta esecuzione delle operazioni formali relativamente alla compilazione dei verbali;
- sovrintendere alla predisposizione della documentazione ai fini dell'esposizione pubblica degli esiti.

3. Funzioni della Commissione d'esame

La Commissione d'esame, in fase di insediamento, procede a:

- verificare i requisiti di ammissione dei candidati;
- prendere in esame la documentazione riportante le informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento di ciascun allievo.

4. Ammissione all'esame

L'ammissione all'esame di qualifica è definita dal competente organo dell'Istituzione Formativa sulla base:

- a) dell'accertamento del requisito della frequenza minima del 75% della durata del percorso triennale, assumendo ai fini della determinazione la frequenza effettiva maturata nella annualità conclusiva (terzo anno);

b) dell'esito analitico della formalizzazione degli esiti di apprendimento di cui agli standard formativi di leFP (art. 18 del D. Lgs. 226/2005), intesa, nel caso di percorsi svolti presso gli IPS, come atto ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato, riferita alle competenze di base, alle competenze tecnico-professionali ed al comportamento.

Nel caso di percorsi svolti in regime di sussidiarietà presso gli IPS il competente organo dell'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, esamina in sede di scrutinio finale la possibilità di ammettere all'esame di qualifica professionale studenti valutati insufficienti al passaggio al IV anno degli studi, motivando le eventuali ragioni.

Nel rispetto dell'autonomia scolastica, il competente organo collegiale prende in conto, al fine dell'accesso all'esame di qualifica, gli esiti delle attività didattiche organicamente svolte in integrazione con le Agenzie Formative.

Gli esiti analitici ed il punteggio complessivo della valutazione finale di apprendimento di cui al punto b), (Scheda n. 1 allegata) sono trasmessi alla Commissione, eventualmente accompagnati dagli elementi informativi utili al fine della migliore caratterizzazione del percorso svolto.

5. Requisiti degli allievi per l'ammissione alle prove finali

Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di apprendimento relativi alla Qualifica Professionale e che abbiano frequentato un numero di ore non inferiore al 75% della durata complessiva dell'ultima annualità.

Possono essere altresì ammessi allievi:

- a) che concludono il percorso formativo con un punteggio complessivo di ammissione fino a 20 punti su 100, relative alle competenze di base e tecnico professionali: in caso di punteggio pari a 0 l'allievo non è ammesso all'esame;
- b) che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche e documentate motivazioni (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, etc.), hanno raggiunto, a giudizio dell'équipe dei docenti/ formatori della classe, tutti gli esiti di apprendimento previsti;
- c) che hanno frequentato regolarmente, nell'anno formativo precedente, analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove, a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento;

Il Presidente della Commissione d'esame, prima dell'inizio delle prove, unitamente ai Commissari, verifica l'identità degli allievi da esaminare attraverso l'esibizione di un documento di identità.

Le prove di accertamento finale si svolgono in un'unica sessione. Gli allievi, per ottenere il punteggio minimo previsto per l'ottenimento della Qualifica, devono tassativamente partecipare a tutte le prove previste.

Per le prove finali non sono previste prove di appello, salvo in caso di ricorsi.

6. Tipologia delle prove finali

L'esame di qualifica si articola in una prova pratica, rivolta alla valutazione integrata dell'insieme delle competenze tecnico professionali in cui si articola il profilo di riferimento, ed in una successiva prova orale, rivolta alla valutazione delle conoscenze teorico-disciplinari ad esse proprie, nonché alle competenze di base, per gli aspetti di performatività linguistica, ragionamento e comportamento relazionale.

La prova di natura pratico-prestazionale è rivolta alla valutazione integrata delle competenze tecnico-professionali caratterizzanti il profilo. Come tale, essa è primariamente riferita al "saper come" (*know-how*) ed agli aspetti di comportamento esecutivo in situazione, nei limiti propri del contesto valutativo.

La prova orale (colloquio) è rivolta alla valutazione delle conoscenze teorico-disciplinari (il "sapere perché" – o *know-why* – correlato causalmente al "saper come") e delle competenze di base, per

gli aspetti di performatività linguistica (capacità e correttezza di esposizione), ragionamento e comportamento relazionale.

Preliminarmente alla somministrazione delle prove la Commissione:

- esamina le caratteristiche dei candidati, sulla base della documentazione trasmessa dalla Istituzione formativa che ne ha curato l'ammissione all'esame;
- definisce le caratteristiche di contenuto e valutative della prova pratica e della prova orale, nel rispetto della linea guida regionale;
- definisce modalità per l'elaborazione di prove equipollenti o personalizzate riservate agli alunni diversamente abili o con DSA.
- definisce il calendario dei lavori e verbalizza le decisioni assunte.

Le sedute della Commissione sono valide solo in presenza di tutti i membri con diritto di voto.

La Commissione, accertata l'identità dei candidati, procede alla somministrazione della prova pratica ed alla sua verifica, esprimendo l'esito in termini di punteggio assegnato, accompagnato da giudizio motivato (Scheda n. 2 allegata). Successivamente la Commissione esperisce la prova valutativa orale (Scheda n. 3 allegata), effettuata individualmente tenuto in conto l'esito della prova pratica e gli elementi informativi desunti dallo scrutinio, assegnando al candidato il relativo punteggio utilizzando l'apposita Guida di valutazione (Scheda 3.1 allegata).

Il punteggio complessivo attribuibile al candidato è pari a 100, articolato in un massimo di 50 punti per la prova pratica, 30 punti per la prova orale e 20 punti relativi all'ammissione all'esame di qualifica.

Sono qualificati i candidati che raggiungono il punteggio minimo di 60.

7. Allievi disabili e con DSA

7.1 Allievi Disabili

Per le prove di esame riferite agli allievi diversamente abili, si fa riferimento all'art. 16 co. 3 della Legge 5/02/1992 n. 104 che consente a tali alunni, "nell'ambito della scuola secondaria di II grado, prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione di prove scritte o grafiche, e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione".

Tale principio della Legge 104/92 trova applicazione anche nel sistema regionale dei percorsi di leFP, come pure l'art. 6 del DPR 323/98.

L'art. 6 del DPR 323/98 al comma 1 stabilisce: "Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'art. 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di qualifica attestante il superamento dell'esame, ovvero coerente con gli standard formativi minimi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico" e al comma 3 stabilisce: "I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni".

Le Commissioni di esame dovranno tenere conto delle indicazioni fornite dai Consigli di Classe in merito a modalità, contenuti, assistenza e tempi utilizzati nelle prove di verifica durante l'anno, al fine di consentire l'utilizzo di eventuali "mezzi tecnici diversi", "modi diversi" ovvero "sviluppo di

contenuti culturali e professionali differenti”, e, in ultimo, emettere valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.

7.2 Allievi con Disturbi di Apprendimento

Le normative riferite agli esami per gli allievi con disturbi di apprendimento sono:

il DPR 122/2009, la legge 170 del 8 ottobre 2010 e il Decreto del MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011. La Legge 170/2010 all’art. 5 comma 4 stabilisce: *“Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari”*.

La Commissione d’esame deve tenere in considerazione, rispetto ai candidati con DSA, le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame rispetto a quelli ordinari. Al candidato potrà essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici, e/o ogni opportuno strumento compensativo nel caso in cui gli stessi siano stati impiegati nelle verifiche in corso d’anno.

Potranno inoltre essere previsti strumenti dispensativi, valutati in base all’entità e al profilo delle difficoltà, caso per caso. Ad esempio: dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, dispensa ove necessario, dello studio della lingua straniera in forma scritta, valutazione delle prove con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma.

In ogni caso saranno le Istituzioni scolastiche e formative a valutare, in accordo con il Consiglio di classe e i componenti delle Commissioni di esame, durante la riunione preliminare, le modalità di svolgimento delle prove di esame degli alunni con DSA considerando la peculiarità di ogni singolo caso.

Gli alunni con DSA e disabili che hanno raggiunto gli standard minimi previsti nel corso, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, conseguiranno la qualifica professionale e verranno loro rilasciati gli attestati regionali. - Allegato C).

Nel caso di mancato superamento dell’esame, all’alunno potrà essere rilasciato un Attestato di competenze in riferimento sia al livello 3 EQF sia al livello 2 EQF. – Allegato D - Nel caso in cui l’allievo disabile abbia seguito nel corso dell’anno scolastico un percorso didattico differenziato, si può procedere unicamente allo svolgimento di prove differenziate, coerenti con il percorso didattico svolto. Nel caso di acquisizione di complete competenze, si può rilasciare un attestato di competenza.

Ai sensi del DPR n. 122/2009 si specifica che sia per i ragazzi disabili con programmazione curriculare che per i ragazzi con DSA, l’Attestato di qualifica rilasciato al termine degli esami non deve fare alcuna menzione alle modalità di svolgimento e/o alla differenziazione delle prove né tanto meno alle eventuali misure compensative disposte ed utilizzate.

8. Scrutinio e valutazione finale

Al termine delle prove, la Commissione si riunisce per lo scrutinio finale. La Commissione è l’unica abilitata ad esprimere il giudizio finale.

La determinazione complessiva dei risultati d’esame, finalizzata al rilascio della Qualifica Professionale, sarà effettuata attraverso la disamina della seguente documentazione: ammissione del candidato, risultati delle prove e loro certificazione. La Commissione dovrà compilare un apposito verbale finale nel quale riporterà il punteggio finale. Il Presidente potrà inoltre verbalizzare osservazioni nell’ambito della relazione finale di sua competenza.

Di seguito si riporta lo schema del modello adottato per la valutazione finale per il conseguimento della qualifica leFP, recante il quadro complessivo dei punteggi:

Prova	Punteggio totale
Punteggio di ammissione	20

Prova pratica	50
Prova orale (colloquio)	30
TOTALE	100

La valutazione si traduce in un giudizio complessivo espresso, a maggioranza, dalla Commissione per ciascun allievo; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Tale giudizio si formula nei termini di IDONEO/A o NON IDONEO/A.

Le modalità di assegnazione dell'idoneità sono, escluse le normative specifiche, le seguenti:

- 1) I giudizi sono espressi in centesimi;
- 2) per ottenere l'idoneità il candidato deve avere riportato una valutazione non inferiore a 60/100 (voto finale).
- 3) sul verbale dovranno essere riportati il voto d'esame (max 80/100) ed il punteggio di ammissione (max 20/100) che sommati determinano il voto finale.
- 4) Le valutazioni delle singole prove devono essere riportate su un modulo firmato dalla Commissione ed allegato al verbale finale, Modello A e A1 alle presenti linee guida.
- 5) Se un candidato non sostiene tutte le prove non può risultare idoneo.

9. Pubblicazione dei risultati

I giudizi espressi dalla Commissione e la votazione finale devono essere pubblicati sull'albo delle comunicazioni delle Istituzioni Scolastiche e Formative immediatamente al termine dei lavori della Commissione.

10. Rilascio degli attestati di competenza

Agli allievi che avranno superato l'esame di qualifica verrà rilasciato l'Attestato di Qualifica, approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome in data 27 luglio 2011 – Repertorio atti n. 137/CSR, di cui all'allegato B alle presenti linee guida.

Agli allievi che interrompono i percorsi di leFP senza partecipare agli esami finali, o che sono giudicati non idonei in sede di esame finale, potrà essere rilasciato un Attestato di competenza (Allegato C) in base ai livelli 2 e 3 EQF. Si ricorda che tale attestazione può essere rilasciata solo nel caso di pieno raggiungimento della competenza, comprensiva dei suoi elementi necessari costitutivi (conoscenze e abilità specifiche). Nel caso in cui l'allievo non abbia acquisito l'intera competenza, è possibile rilasciare una dichiarazione degli elementi comunque acquisiti.

Gli Attestati di qualifica e gli Attestati intermedi di competenza sono compilati direttamente dalle Istituzioni Formative e firmati dal legale rappresentante.

11. Ricorsi

I ricorsi avverso gli atti conclusivi delle Commissioni d'esame possono essere presentati esclusivamente avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della normativa vigente.

12. Operatore del benessere

Per gli alunni che frequentano i percorsi di Operatore del Benessere: Acconciatore ed Estetista la qualifica triennale non coincide con l'abilitazione all'esercizio della professione.

12.1. Operatore del Benessere: estetista

Le Commissioni di esami per conseguire la qualifica di Estetista saranno nominate dalla Regione e Province ai sensi della L. 4 gennaio 1990, n. 1 e gli esami si svolgeranno ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge.

13. Periodo di svolgimento dell'esame

Al fine di assicurare il rispetto del livello essenziale di prestazione di cui all'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 226/05 (avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo), gli esami conclusivi dei percorsi di leFP vengono svolti entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. Deroghe a tale data sono ammissibili in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate.